

# Protocollo d'Intesa

## TRA

**Selectra Italia S.r.l.** con sede in Roma, via Ombrone 2/G 00198, capitale sociale di Euro 10.000,00 interamente versata, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma n. 13228841006, REA n. RM - 1431108, rappresentata dal Sig. Antoine Bastien Arel, nella sua qualità di direttore amministrativo, di seguito denominata "Selectra"

## E

**Unione Nazionale Consumatori** con sede legale in Roma, Via Duilio 13 C.F. 02932380583, in persona del legale rappresentante Prof. Avv. Massimiliano Dona, associazione di consumatori, riconosciuta dal Codice del Consumo, nonché associazione di utilità e promozione sociale senza fini di lucro, apartitica e con struttura democratica, di seguito denominata "UNC". Congiuntamente definite "*Parti*".

### 1) Oggetto dell'accordo

Il presente accordo definisce le condizioni e le modalità mediante le quali le Parti costituiscono un gruppo d'acquisto (di seguito GDA), gestito congiuntamente ed aperto ad un pubblico ampio di consumatori di energia elettrica e gas, finalizzato a garantire ai consumatori trasparenza nelle proposte di fornitura di energia elettrica e gas, equità di trattamento indipendentemente dal livello di consapevolezza del consumatore, assistenza in caso dell'emergere di controversie e a supportare i consumatori aderenti al GDA per un tempo durevole, in vista della fine del mercato tutelato ed il contestuale passaggio al mercato libero.

### 2) Organizzazione temporale

#### 2.1) Definizione della "Offerta principale"

L'offerta principale del GDA, determinata in seguito allo svolgimento della gara, viene proposta ai soli utenti che abbiano effettuato la pre-iscrizione al GDA medesimo. L'offerta principale è valida per un anno; le modalità di rinnovo dell'offerta sono concordate in prossimità della scadenza dell'offerta principale. I pre-iscritti che non sottoscriveranno l'offerta principale (secondo le tempistiche e le modalità comunicate) perderanno l'opportunità di aderire all'offerta concordata nell'ambito del GDA salvo in caso di Offerta ponte.

#### 2.2) Definizione della "Offerta ponte"

Le Parti, unitamente al fornitore, possono concordare i termini e le condizioni di una Offerta ponte. L'Offerta ponte è rivolta ai pre-iscritti che non hanno sottoscritto l'Offerta

principale e a tutti gli ulteriori utenti interessati ad entrare a far parte del GDA. L'Offerta ponte deve avere condizioni tecnico-economiche allineate con le condizioni dell'Offerta principale; in particolare, deve esserci coincidenza tra le condizioni generali e di vendita definite per dell'Offerta principale e quelle stabilite per l'Offerta ponte. Inoltre, il prezzo applicato alla componente energia nell'Offerta ponte dovrà essere competitivo rispetto alla componente energia nelle offerte presenti, al momento dell'elaborazione dell'Offerta ponte, sul mercato. Se le Parti non raggiungono un accordo con il fornitore in merito all'Offerta ponte, questa non verrà proposta.

### **3) Caratteristiche delle offerte oggetto del GDA**

Le Parti si impegnano a selezionare, congiuntamente, i fornitori ammessi alla gara del GDA, sulla base di criteri discrezionali inerenti all'efficienza delle strutture organizzative e gestionali dei clienti di questi ultimi. Le offerte di energia, oggetto del bando di gara, devono rispettare determinati standard qualitativi: oltre alla competitività del prezzo della componente materia energia, si valutano altri fattori, tra cui le modalità di pagamento proposte, la tipologia di energia (classica o *green*), le proposte inerenti ai servizi aggiuntivi ed i relativi vantaggi. La tipologia di offerte proposte nel quadro del GDA viene definita dalle Parti al momento dell'asta. Ulteriori caratteristiche possono essere concordate con il fornitore o i fornitori di energia vincitori dell'asta, a completamento della proposta principale e sottoposte per accettazione agli aderenti al GDA.

### **4) Sistemi di tutela e di assistenza**

#### **4.1) *Customer experience***

Le Parti definiranno gli standard minimi di qualità che dovranno essere garantiti dai fornitori, al fine di assicurare una migliore *customer experience* ai clienti gestiti tramite il GDA.

#### **4.2) Informazione e progetto editoriale**

Le Parti si impegnano a pubblicare sui propri siti internet contenuti al fine di informare gli utenti sulla fine del mercato tutelato ed orientarli, in questa fase di transizione, verso una scelta consapevole. Il fornitore di energia, la cui offerta risulti essere vincitrice del bando, è tenuto a pubblicare, sul proprio sito internet le modalità di accesso al GDA, le caratteristiche dell'offerta e le modalità di adesione al GDA.

#### **4.3) Assistenza**

UNC si impegna ad assistere e ad informare gli aderenti, non solo nella fase iniziale ma, soprattutto, nel periodo successivo alla sottoscrizione dell'offerta.

## **5) Iscrizione all'UNC**

Tutti gli aderenti al GDA, al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura, diventeranno Soci UNC, tramite la sottoscrizione di un apposito modulo inserito nella documentazione contrattuale per la fornitura di energia, valido ai fini ministeriali e con la specifica di tutti i vantaggi ed i servizi di cui potranno godere gli iscritti.

## **6) Relazioni con il fornitore di energia.**

### **6.1) Gestione dei rinnovi dell'Offerta principale**

Al termine della validità dell'Offerta principale (1 anno), le Parti si impegnano a rinegoziare con il fornitore il rinnovo. Il rinnovo dell'Offerta principale consiste principalmente nell'aggiornare le condizioni economiche delle offerte proposte agli aderenti del GDA, senza che siano modificate sostanzialmente le condizioni generali di fornitura. Le condizioni generali di fornitura possono essere modificate solo in caso di accordo tra le Parti e il fornitore. Se le parti non raggiungono un accordo con il fornitore in riferimento al rinnovo delle offerte oggetto del GDA, il fornitore perde il diritto di usare il nome e l'immagine del GDA e tutti gli elementi ad esso collegati e si impegna ad eliminare da tutti i canali di comunicazione ogni riferimento al GDA. Le Parti provvederanno ad organizzare una nuova gara, da effettuarsi sempre tra fornitori di energia selezionati da questi ultimi. Inoltre, le Parti provvederanno ad informare i membri del GDA del mancato rinnovo della collaborazione con il fornitore di energia vincitore del bando precedente e dell'apertura di un nuovo bando.

### **6.2) Responsabilità del fornitore**

In caso di accertate violazioni della correttezza commerciale da parte del fornitore, a insindacabile giudizio di ciascuna delle Parti, i rapporti tra il GDA e il fornitore stesso potranno essere chiusi anche durante il periodo di validità dell'offerta concordata. In questo caso il fornitore perde il diritto di usare il nome e l'immagine del GDA e tutti gli elementi ad esso collegati e si impegna ad eliminare da tutti i canali di comunicazione ogni riferimento al GDA. Le Parti provvederanno ad organizzare una nuova gara, da effettuarsi sempre tra fornitori di energia selezionati da questi ultimi e ad informare i membri del GDA della chiusura della collaborazione con il fornitore di energia vincitore del bando precedente e dell'apertura di un nuovo bando. Resta salva la possibilità per le Parti di attivare tutte le azioni dinanzi alle autorità competenti.

## **7) Clausola di riservatezza**

Ciascuna delle Parti si impegna, per l'intera durata del gruppo d'acquisto e per due (2) anni dopo il suo termine, a non divulgare, usare o comunicare a terzi, se non per l'esecuzione delle obbligazioni definite dal presente accordo, qualsiasi informazione che potrebbe ritenersi *confidenziale*.

## **8) Proprietà intellettuale**

Le Parti sono autorizzate ad usare marchi, loghi e segni distintivi del *partner* esclusivamente nell'esecuzione del presente accordo ed, in particolare, per le comunicazioni concordate per l'operazione di GDA e nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo. Le Parti riconoscono espressamente di non avere nessun diritto sui diritti di proprietà intellettuale, tra cui i diritti di autore, marchi, loghi, disegni e modelli, denominazioni commerciali e sociali, segni distintivi, brevetti, *know-how*, usati o posseduti dall'altra Parte. A tal proposito si precisa che, salvo stipulazione espressa, il presente accordo non può in alcun modo importare la cessazione di diritti di proprietà intellettuale esercitati da ciascuna Parte. Nel caso di cessazione del presente accordo, si ritiene cessata, altresì, la predetta autorizzazione all'utilizzo di marchi, loghi e segni distintivi del *partner*. Ciascuna Parte si impegna ad informare l'altra, non appena ne abbia conoscenza, di qualsiasi reclamo o azione in contraffazione o in concorrenza sleale ed, in generale di qualsiasi fatto o atto suscettibile di minacciare i diritti di proprietà intellettuale del *partner*. E' vietata qualsiasi condotta tesa, direttamente o indirettamente, a ledere la reputazione, l'onore e/o l'immagine del *partner*.

## **9) Durata del protocollo**

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e per una durata di tre (3) anni con facoltà delle Parti di rinnovo salvo il caso di risoluzione per giusta causa. Nell'ipotesi di recesso unilaterale del presente accordo, la parte che recede perde ogni diritto a qualsiasi ulteriore remunerazione per la sua partecipazione al GDA.

## **10) Risoluzione per giusta causa**

Il presente accordo potrà essere terminato, con effetto immediato, nelle seguenti circostanze:

- a. utilizzo non autorizzato dei segni distintivi delle parti o violazione dell'obbligo di riservatezza;
- b. modifiche legislative che rendano incompatibile lo status delle Parti con questo Accordo; in questo caso le parti si impegnano, sin da ora, a concordare un nuovo Accordo aderente alle nuove disposizioni legislative;
- c. in caso di terminazione, per la sola circostanza di cui alla precedente lettera "a" ogni riferimento delle Parti dovrà essere rimosso dalla comunicazione e da ogni materiale di comunicazione, entro i 30 giorni lavorativi seguenti alla terminazione.

## **11) Protezione dei dati personali**

Le Parti sono responsabili, ciascuna per la parte di propria competenza, del trattamento dei dati personali e si occupano della raccolta, conservazione e registrazione di questi ultimi per le sole finalità inerenti al GDA, salvo disposizioni diverse espresse dagli utenti come, per

esempio, l'iscrizione a *newsletter*. Le Parti si impegnano affinché il trattamento ed il trasferimento dei dati personali siano effettuati nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (REGOLAMENTO UE 2016/679). In particolare, Le Parti si impegnano ad informare gli aderenti al GDA della finalità del trattamento dei loro dati personali, e a raccogliere i dovuti consensi in merito alla trasmissione dei dati predetti.

## **12) Disclaimer**

UNC non svolge attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non intende realizzare alcuna connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione: ai sensi di quanto previsto dal Codice del Consumo, il presente accordo è quindi finalizzato esclusivamente a esigenze di tutela dei consumatori ed educative a favore degli iscritti. Selectra prende atto della indipendenza e imparzialità di UNC e in particolare si impegna a non condizionarne in alcun modo (direttamente o indirettamente) l'autonomia di pensiero, le scelte editoriali, gli esiti di qualsivoglia attività, studio o ricerca il cui intento deve intendersi rivolto all'esclusivo interesse del consumatore. Selectra si impegna a informare l'UNC di eventuali fatti pregressi o circostanze emergenti in pendenza di rapporto che potrebbero interessare la collaborazione anche da un punto di vista reputazionale (a titolo di esempio, apertura d'indagini, procedimenti ad opera di Authority, contenziosi, etc.). In tale evenienza UNC si riserva di interrompere la collaborazione e di darne eventualmente comunicazione ai media.

## **13) Foro competente**

Le Parti si impegnano per la risoluzione di ogni eventuale controversia nascente dal presente Accordo, a dirimere le stesse mediante una procedura di mediazione e solo in caso di mancato accordo in tale sede, le Parti prevedono quale Foro competente quello di Roma.

## **14) Disposizioni finali**

Per l'attuazione del presente accordo viene costituito un coordinamento tra le rappresentanze delle Parti che saranno appositamente designate. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente si rinvia, oltre che alla legge, agli ulteriori accordi sottoscritti tra le Parti.


Per SELECTRA Italia S.r.l.:  
via Ombrone 2/G  
00198 Roma  
c.a Antoine Arel

Per UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI:  
Via Duilio n. 13  
00192 Roma  
c.a. Massimiliano Dona

Roma, 20 Gennaio 2020

SELECTRA

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI  
Il Presidente  
(Massimiliano Dona)



Si approvano espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole ai punti 7, 8, 10, 11, 12 e 13.

SELECTRA

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI  
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI  
Il Presidente  
(Massimiliano Dona)

